

Legge regionale 10 settembre 1990 , n. 46 - TESTO VIGENTE dal 24/03/2005

Istituzione dell' Ente regionale per i problemi dei migranti.

Art. 20

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 7/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.